

# Circolare Notiziario (versione breve) n. 4/2022

29 aprile 2022

ISSN 2465-3543

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Nuovi costi massimi ai fini della congruità delle spese per interventi edilizi](#) Pag. 2
- ♦ [Versamenti delle definizioni agevolate](#) Pag. 3
- ♦ [Check list oneri detraibili](#) Pag. 4
- ♦ [Check list oneri deducibili](#) Pag. 5
- ♦ [Check list raccolta dati per Modello Redditi](#) Pag. 6
- ♦ [Scadenze modello 730/2022](#) Pag. 7
- ♦ [Rateazione del premio Inail 2022](#) Pag. 8
- ♦ [Contributi Enasarco 2022](#) Pag. 9
- ♦ [Registro pubblico delle opposizioni](#) Pag. 10



♦ [Principali adempimenti mese di maggio 2022](#)

Pag. 11



## [In evidenza](#)

### FATTURA ELETTRONICA PER FORFETARI

- Nello schema di decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Pnrr, è contenuta l'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica, dal 1.07.2022, da parte di contribuenti forfetari, quelli in regime di vantaggio e associazioni sportive dilettantistiche.
- Per tali soggetti sarà prevista una moratoria sanzionatoria che riconosce la possibilità di emettere le fatture elettroniche entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione limitatamente al terzo trimestre 2022.
- L'unico elemento che eviterà tale imminente adempimento saranno i ricavi o compensi, con un limite, per ora solo annunciato, sotto € 20.000.



## **Nuovi costi massimi ai fini della congruità delle spese per interventi edilizi**

Dal 15.04.2022 è in vigore il nuovo decreto prezzi del Ministero della Transizione ecologica (D.M. 14.02.2022) che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'asseverazione della congruità per gli interventi di efficienza energetica ammessi a beneficiare del super ecobonus 110% e degli altri bonus edilizi. I nuovi prezzi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore.

### **COSTI MASSIMI AMMISSIBILI**

Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.

### **AGGIORNAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE**

Entro il 1.02.2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 D.L. 34/2020 e dei costi di mercato.

### **Tavola**

### **Costi massimi specifici**

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
<b>Riqualificazione energetica</b>	
Interventi di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) D.M. 6.08.2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche A, B, C	960,00 €/m <sup>2</sup>
Interventi di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) D.M. 6.08.2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche D, E, F	1.200,00 €/m <sup>2</sup>
<b>Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</b>	
Esterno	276,00 €/m <sup>2</sup>
Interno	120,00 €/m <sup>2</sup>
Copertura ventilata	300,00 €/m <sup>2</sup>
<b>Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</b>	
Esterno	144,00 €/m <sup>2</sup>
Interno/terreno	180,00 €/m <sup>2</sup>
<b>Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</b>	
<b>Zone climatiche A, B e C</b>	
Esterno/diffusa	180,00 €/m <sup>2</sup>
Interno	96,00 €/m <sup>2</sup>
Parete ventilata	240,00 €/m <sup>2</sup>
<b>Zone climatiche D, E ed F</b>	
Esterno/diffusa	195,00 €/m <sup>2</sup>
Interno	104,00 €/m <sup>2</sup>
Parete ventilata	260,00 €/m <sup>2</sup>
- omissis -	



[ALLEGATO A - COSTI MASSIMI SPECIFICI](#)



## Versamenti delle definizioni agevolate

La normativa emanata per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è intervenuta, a più riprese, anche in materia di definizioni agevolate, generando una sovrapposizione di interventi.

Da ultimo, il D.L. 27.01.2022, n. 4, intervenendo in ambito dei versamenti derivanti dalle definizioni agevolate, in particolare sulla c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio", **ha previsto che non si determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 sia effettuato integralmente:**

- a) entro il 30.04.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 31.07.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
- c) entro il 30.11.2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022".

Per espressa previsione l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività **non superiore a 5 giorni**.

Un'altra misura riguardante le definizioni agevolate prevede la possibilità, per le definizioni per le quali alla data del 31.12.2019 si è determinata l'inefficacia, di richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

### NUOVO TERMINE DI PAGAMENTO

Definizione agevolata	Scadenza rata	Nuova scadenza
• Rottamazione-ter.	Nel 2020	30.04.2022
• Definizione agevolata delle risorse UE.	Nel 2021	31.07.2022
• Saldo e stralcio.	Nel 2021	30.11.2022

### DILAZIONE EX ART. 19 D.P.R. 602/1973 A SEGUITO DI INEFFICACIA

I soggetti per i quali si determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate alla data del 31.12.2019 possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973.

<b>Definizioni interessate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rottamazione-ter.</li> <li>• Definizione agevolata risorse UE.</li> <li>• Saldo e stralcio.</li> </ul>	Per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019.
<b>Carattere durevole della perdita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima rottamazione.</li> <li>• Rottamazione-bis.</li> </ul>	

### Tavola

#### Riepilogo opzioni per chi ha aderito a una definizione agevolata

Annualità delle rate non versate	Tipologia di definizione	Che cosa si può fare
2019	Rottamazione-ter	Nuova dilazione, in deroga, per le somme residue dovute.
	Definizione agevolata risorse UE	
	Saldo e stralcio	
	Prima rottamazione	
	Rottamazione-bis	
2020	Rottamazione-ter	Nuovo termine di pagamento entro il 30.04.2022.
	Definizione agevolata risorse UE	
	Saldo e stralcio	Nessun nuovo termine e nessuna rateazione.
	Prima rottamazione	
	Rottamazione-bis	
2021	Rottamazione-ter	Nuovo termine per il pagamento entro il 31.07.2022.
	Definizione agevolata risorse UE	
	Saldo e stralcio	
2022	Rottamazione-ter	Nuovo termine di pagamento 30.11.2022.
	Definizione agevolata risorse UE	
	Saldo e stralcio	



## Check list oneri detraibili

Nella **sezione I del quadro E del modello 730** e del **quadro RP del modello Redditi PF** sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

Dichiarazione dei redditi anno ...2021....			
Cognome	Rossi	Nome	Mario
Oneri detraibili			
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%			
Descrizione	Note		Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Premi per assicurazione vita e infortuni ( <b>anche familiari a carico</b> ) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.</li> <li>• Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.</li> <li>• Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana.</li> <li>• Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti.</li> </ul>		€ 530,00
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazione contro calamità naturali			€ .....
<input checked="" type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.	Massimo € 4.000,00.		€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.	Massimo € 2.582,28.		€ .....
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83.		€ .....
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.	Massimo € 2.582,28.		€ .....
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari.	Fino al valore dei redditi dei terreni.		€ .....
<input checked="" type="checkbox"/> Spese sanitarie generiche e specialistiche ( <b>anche per familiari a carico</b> ).	<input checked="" type="checkbox"/> Spese mediche.	Meno franchigia di € 129,11.	€ 500,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali.		€ 300,00
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).		€ .....
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per persone con disabilità.			€ .....
<input type="checkbox"/> Spese veicoli per persone con disabilità.	Massimo € 18.075,99.		€ .....
<input type="checkbox"/> Spese di interpretariato per soggetti sordi.			€ .....
<input type="checkbox"/> Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti ( <b>anche per familiari a carico</b> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una sola volta in 4 anni.</li> <li>• Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00.</li> </ul>		€ .....
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.			€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi versati <b>per i familiari a carico</b> relativi al riscatto degli anni di laurea.			€ .....
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per asili nido.	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.		€ 350,00
<input type="checkbox"/> Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.			€ .....
<input checked="" type="checkbox"/> Spese veterinarie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).		€ 350,00
<input type="checkbox"/> Spese addetti assistenza personale ( <b>anche per familiari a carico</b> ).	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.		€ .....
<input checked="" type="checkbox"/> Spese attività sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).		€ 200,00
<input type="checkbox"/> Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede ( <b>anche per familiari a carico</b> ).	Massimo € 2.633,00.		€ .....
<input type="checkbox"/> Spese funebri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massimo € 1.550,00 a decesso.</li> <li>• Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione.</li> </ul>		€ .....
<input checked="" type="checkbox"/> Spese istruzione ( <b>anche familiari a carico</b> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primo ciclo istruzione per l'infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente.</li> <li>• Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali.</li> <li>• Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12.</li> </ul>		€ 1.500,00
<input type="checkbox"/> Spese per intermediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.		€ .....
<input type="checkbox"/> Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.	Massimo € 250,00		€ .....

- omissis -



[CHECK LIST ONERI DETRAIBILI \(COMPILABILE\)](#)

**Check list oneri deducibili**

Nella **sezione II del quadro E del modello 730** e del **quadro RP del modello Redditi PF** sono indicate:

a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;

b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Dichiarazione dei redditi anno .....2021.....

Cognome Rossi Nome Mario

**Oneri deducibili****Oneri deducibili dal reddito complessivo**

Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Assegno periodico corrisposto al coniuge.		€ .....
<input type="checkbox"/> Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.		€ .....
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.	Massimo € 1.549,37	€ 1.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche:		
1. i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;		
2. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);		
3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione;		
4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".		
<input type="checkbox"/> Spese mediche e assistenziali a disabili.		€ .....
<input type="checkbox"/> Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.		€ .....
<input type="checkbox"/> Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.		€ .....
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.	50% delle spese sostenute	€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi per Fondi integrativi del SSN.	Massimo € 3.615,20	€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.	Massimo 2% del reddito dichiarato	€ .....
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Massimo € 1.032,91	€ .....
<input type="checkbox"/> Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.		€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.	Massimo € 5.164,57	€ .....
<input type="checkbox"/> Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.		€ .....
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali alle Onlus riconosciute, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato.	Massimo 10% reddito dichiarato	€ .....
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.	Massimo 20% reddito dichiarato e comunque non superiore a € 100.000,00	€ .....
<input type="checkbox"/> Altri oneri:		
- .....		€ .....
- .....		€ .....

**Contributi per previdenza complementare**

Descrizione	Note	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.	Massimo € 5.164,57	€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.		€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	Massimo € 5.164,57	€ .....
<input type="checkbox"/> Contributi versati per familiari a carico.		€ .....

**CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI (COMPILABILE)**

**Check list raccolta dati per Modello Redditi**

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l'anno 2021.

**Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2021 - Mod. Redditi 2022**

Sig. Rossi Mario

• <b>Variazioni dati anagrafici</b> (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Variazioni di terreni e/o fabbricati</b> intervenute successivamente al 31.12.2020 o, comunque, previste entro il 16.06.2022:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- locazioni (compresa copia del contratto);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro: .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Canoni di locazione.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Attività di natura patrimoniale detenute all'estero</b> (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Attività di natura finanziaria detenute all'estero</b> (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni redditi 2021</b> (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- prestazioni occasionali;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di lavoro autonomo;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- diritti d'autore;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- associazione in partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di impresa;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro: .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Altri redditi:</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- affitti attivi;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- dividendi su azioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- plusvalenze da cessioni di quote;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▪ .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Contributi previdenziali ed assistenziali:</b>		
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi previdenziali volontari;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- contributi per colf e baby-sitter;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per previdenza complementare;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per fondi integrativi SSN;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- Inail casalinghe;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro: .....	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).</b>		
• <b>Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Spese mediche e di assistenza a disabili.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• <b>Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• <b>Quietanze interessi passivi:</b>		
- su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No

- omissis -

**CHECK LIST RACCOLTA DATI MODELLO REDDITI (COMPILABILE)**



## Scadenze modello 730/2022

**Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.**

### Tavola

### Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

Scadenze	Sostituto d'imposta	Caf o professionista	Contribuente
<b>Entro il 16.03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.</li> <li>Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.</li> </ul>	---	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
<b>A partire dal 30.04</b> <b>Prorogato al 23.05.2022</b>	---	----	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
<b>Entro il 15.06</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente entro il 31.05.</li> <li>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> <li>Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.</li> </ul>
<b>Entro il 29.06</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</li> <li>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> <li>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riceve ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.</li> <li>Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.</li> </ul>

- omissis -





## Rateazione del premio Inail 2022

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio "Invio telematico dichiarazione salari", qualora per l'autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in 4 rate utilizzato per l'autoliquidazione precedente, devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.

Le scadenze dei versamenti delle 4 rate sono fissate al 16.02; 16.05; 16.08 (differita al 20.08); 16.11.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D. Lgs. 9.07.1997, n. 241).

Il pagamento dell'autoliquidazione può essere effettuato anche mediante la cosiddetta rateazione ordinaria mensile.

### Esempio n. 1

### Calcolo della rateizzazione per autoliquidazione

Importo dovuto	Saldo 2021	Premio	(+)	€ 10.612,74	
		Addizionale 1%	(+)	€ 106,13	
		Acconto versato <sup>1</sup>	(-)	€ 10.273,96	
		<b>Totale</b>	(=)	€ <b>444,91</b>	
	<b>Nota<sup>1</sup></b> Di cui € 10.172,24 premio e € 101,72 addizionale.				
	Acconto 2022	Premio	(+)	€ 10.612,74	
		Addizionale 1%	(+)	€ 106,13	
		<b>Totale generale</b>	(=)	€ <b>10.718,87</b>	
	Premi	(€ 10.612,74 - € 10.172,24 + € 10.612,74) : 4	(=)	€ 2.763,31	
	Addizionale	(€ 106,13 - € 101,72 + € 106,13) : 4	(=)	€ 27,64	

### Calcolo delle rate

Rate	Scadenza	Importo			Totale rata
		Premio	Addizionale	Interessi	
1° rata	16.02.2022	€ 2.763,31	27,64	€ 0	€ 2.790,95
2° rata	16.05.2022	€ 2.763,31	27,64	€ 2.763,31 x 0,00024384 = € 0,67	€ 2.791,62
3° rata	22.08.2022	€ 2.763,31	27,64	€ 2.763,31 x 0,00049589 = € 1,37	€ 2.792,32
4° rata	16.11.2022	€ 2.763,31	27,64	€ 2.763,31 x 0,00074795 = € 2,07	€ 2.793,02

### Esempio n. 2

### Modello F24 di pagamento della 2ª rata del premio Inail di autoliquidazione 2021/2022

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI											
INAIL		codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati			
		13500	00787878	39	902022	P	2.791,62				
									+/-	SALDO (I-L)	
<b>TOTALE</b>							<b>I</b>	<b>2.791,62L</b>		<b>+</b>	<b>2.791,62</b>
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	da	periodo di riferimento:	a	importi a debito versati	importi a credito compensati			
				mm/	da mm/aaaa	a mm/aaaa					
									+/-	SALDO (M-N)	
<b>TOTALE</b>							<b>M</b>				<b>N</b>
<b>FIRMA</b>							<b>SALDO FINALE</b>				
							<b>EURO + 2.791,62</b>				
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)											
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno		<input type="checkbox"/> bancario/postale			
giorno	mes	anno	AZIENDA		CAB/SPORTELLIO		<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale				
1	6	05									
2	0	22									
Tratto / emesso su							cod. ABI	CAB			





## Contributi Enasarco 2022

Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2022, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

<b>CONTRIBUZIONE ENASARCO</b>	Il contributo Enasarco 2022 è rimasto invariato al <b>17%</b> e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2022.			
	La contribuzione è dovuta al <b>50% dalla ditta mandante</b> e al <b>50% dall'agente</b> .			
	Ogni anno l'Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti <b>scadenze</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.05, per il 1° trimestre;</li> <li>- 20.08, per il 2° trimestre;</li> <li>- 20.11, per il 3° trimestre;</li> <li>- 20.02, per il 4° trimestre.</li> </ul> </li> </ul>			
<b>ALIQUOTA DAL 1.01.2022</b>	<b>Il contributo Enasarco è pari al 17%</b>	Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).		
<b>AGENTE PLURI-MANDATARIO</b>	<b>Massimale provvigionale</b>	€ 26.170,00 per ciascun preponente.		
	<b>Massimale contributivo</b>	€ 4.448,90 per ciascun preponente.	Di cui € 2.224,45 a carico dell'agente.	
	<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 440,00 per ciascun preponente.	€ 110,00 per ogni trimestre.	
<b>AGENTE MONO-MANDATARIO</b>	<b>Massimale provvigionale</b>	€ 39.255,00.		
	<b>Massimale contributivo</b>	€ 6.673,35.	Di cui € 3.336,675 a carico dell'agente.	
	<b>Minimale contributivo<sup>1</sup></b>	€ 878,00.	€ 219,50 per ogni trimestre.	
<b>GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È prevista la riduzione dell'aliquota come segue:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1° anno solare (2022)</b>, contributo 11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell'agente;</li> <li>- <b>2° anno solare</b>, contributo 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell'agente;</li> <li>- <b>3° anno solare</b>, contributo 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell'agente.</li> </ul> </li> <li>Minimale contributivo agente plurimandatario € 220,00 pari a € 55,00 per ogni trimestre.</li> <li>Minimale contributivo agente monomandatario € 439,00 pari a € 109,75 per ogni trimestre.</li> </ul>			
	Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.			
<b>AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.</b>	<b>Aliquote a carico del mandante</b>	4,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,00% carico ditta.</li> <li>• 1,00% carico agente.</li> </ul>	Fino a € 13.000.000.
		2,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,50% carico ditta.</li> <li>• 0,50% carico agente.</li> </ul>	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.
		1,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,75% carico ditta.</li> <li>• 0,25% carico agente.</li> </ul>	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.
		0,50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,30% carico ditta.</li> <li>• 0,20% carico agente.</li> </ul>	Oltre € 26.000.000.

**Nota<sup>1</sup>** La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.



## **Registro pubblico delle opposizioni**

Con D.P.R. 27.01.2022, n. 26, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali" è stato riformato il Registro Pubblico delle Opposizioni (R.P.O.), già istituito con D.P.R. 7.09.2010, n. 178, e finalizzato a tutelare l'utente da quelle forme di direct marketing invasive, talvolta moleste. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13.04.2022, ma dovranno attendersi i provvedimenti attuativi affinché le nuove disposizioni spieghino tutta la loro piena portata innovatrice.

### **DIRITTO DI OPPOSIZIONE**

- È un diritto previsto e disciplinato dall'art. 21 Reg. (UE) 24.05.2016, n. 679 secondo cui l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano ex art. 6, par. 1, lett. e) e f), ossia nel caso in cui il trattamento sia reso necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero nel caso in cui il trattamento sia reso necessario per perseguire il legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.
- Nel caso in cui i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento, compresa la profilazione, in qualsiasi momento.
- In tal caso i dati non possono più essere oggetto di trattamento per fine di marketing.
- Il diritto di opposizione può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al c. 1 e ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato per **fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta**, ovvero per il compimento di **ricerche di mercato** o di **comunicazione commerciale**.

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

- La norma disciplina il registro pubblico delle opposizioni, per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.
- Il regolamento si applica ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche **con qualunque mezzo effettuate**, sia tramite operatore sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi, fermo restando il rispetto del diritto di opposizione.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale.

### **ACCESSO AL REGISTRO**

Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta **istanza presso il gestore del registro**.

### **ISCRIZIONE NEL REGISTRO**

Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice della privacy, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro **per opporsi al trattamento di tali dati** per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonché, ai fini della revoca di cui al c. 7, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.

### **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI QUANDO EFFETTUANO LE CHIAMATE**

- Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali **sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti** di cui all'art. 129 del Codice della privacy **ovvero da altre fonti**, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni.
- Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'art. 12, par. 7 e 8 Reg. (UE) 24.05.2016, n. 679.

29 aprile 2022



## SCADENZARIO

**Principali adempimenti mese di maggio 2022**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 2 maggio	EnpacI	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 1ª rata del contributo soggettivo minimo 2022.
	5 per mille	<b>Correzione errori</b> - Entro il 2.05.2022 potranno essere effettuate correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco del 5 per mille 2022.
Martedì 3 maggio	Contributi a fondo perduto	<b>Commercio al dettaglio</b> - Dal 3.05.2022 al 24.05.2022 i commercianti possono presentare la domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno delle attività maggiormente colpite durante l'emergenza Covid (decreto MISE 24.03.2022).
Venerdì 13 maggio	Bonus mobilità sostenibile	<b>Istanza</b> - Termine di presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la fruizione del credito d'imposta sulla mobilità sostenibile (comunicato Ag. Entrate 28.01.2022).
Domenica¹ 15 maggio	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Lunedì 16 maggio	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2022 mediante il modello F24. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2022. <b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Sospensione versamenti per Covid	<b>Ripresa</b> - Versamento della 17ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Imposta sui servizi digitali	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2021 (D.L. 41/2021).
	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Inail	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2022. <b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2021/2022.



## Principali adempimenti mese di maggio 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 20 maggio	Enasarco	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2022.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Sabato 21 maggio	MUD	<b>Presentazione</b> - Termine di presentazione del modello MUD 2022 (D.P.C.M. 17.12.2021).
Lunedì 23 maggio	Imposte dirette	<b>730 precompilato</b> - Termine a partire dal quale le dichiarazioni precompilate sono rese disponibili dall'Agenzia Entrate (art. 10-quater D.L. 4/2022 conv. L. 25/2022).
Mercoledì 25 maggio	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 30 maggio	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 31 maggio	Imposte dirette	<b>Dichiarazione eredi</b> - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2021 al 30.11.2021 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Liquidazioni periodiche</b> - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2022.
	Associazioni e società sportive	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 13ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.
	Imposta di bollo	<b>Sospensione contributi e premi Inail</b> - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
	Inps	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020).
		<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	<b>Integrazioni salariali</b> - Al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al D.Lgs. 148/2015 che, a decorrere dal 22.03.2022 fino al 31.05.2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14.09.2015 n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione aggiuntiva di cui agli artt. 5, 29, c. 8 e 33, c. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 (D.L. 21/2022).
	Fasi	<b>Periodo feriale</b> - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Rottamazione-ter	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Tasse automobilistiche	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2022 per i dirigenti in servizio.	
	<b>Versamento</b> - Termine di versamento rateale per la definizione agevolata ex D.L. 119/2018.	
Enti del terzo settore	<b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autoveicoli acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2022 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).	
	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per il versamento della tassa per autoveicoli e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2022.	
	<b>Adeguamenti statutarî</b> - Entro il 31.05.2022 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 77/2021).	
Nota <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	